



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE
“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 - E-mail: ctic85500d@istruzione.it

DETERMINA N. 03 del 19/01/2024

La presente Determina annulla e sostituisce la precedente Prot. n. 390 del 18/01/2024 per errore materiale.

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto per il servizio di noleggio n. 02 autobus gran turismo , comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 560,00 (IVA esclusa), CIG B00AA486E6
Determina dirigenziale esercizio provvisorio Programma Annuale 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PADRE GABRIELE MARIA ALLEGRA” – VALVERDE (CT)

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito in Sicilia dal D.A. 7753 del 28/12/2018»;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
- VISTA** la delibera n. 71 del Consiglio di Istituto in data 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento d'Istituto, che disciplina

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 44 del 14/02/2023;

CONSTATATO che entro il 15 GENNAIO 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il Programma Annuale e la relazione illustrativa e che entro la medesima data, il Programma Annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'Esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità;

CONSTATATO che entro il 15 FEBBRAIO 2024, i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere e che entro la stessa data, il Consiglio d'Istituto, delibera in merito all'approvazione del P.A. anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il prosieguo delle attività amministrative e didattiche dell'Istituto;

TENUTO CONTO ai sensi dell'art. 6 D.I. 129/2018, la gestione provvisoria del Programma Annuale 2024 dal 1° gennaio 2024 fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto, fissata dalla citata nota ministeriale al 15 Febbraio 2024.

Detta gestione verrà realizzata nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, relativo all'esercizio finanziario 2023.

Per consentire lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è consentito assumere impegni di spesa in eccedenza ai dodicesimi maturati avendo tale spesa la copertura finanziaria da parte delle famiglie degli studenti.

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D.Lgs. 36/2023, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 delle legge 21 giugno 2022, n. 78*», recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1

individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle regioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

VISTO

che l'art. 50 del d.lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO

l'allegato I.1 al decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, l'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

CONSIDERATO

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO

l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip

S.p.A.;

VISTO

l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.»;

VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

TENUTO CONTO

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

VISTO

l'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA

la richiesta delle uscite didattiche da parte delle referente con nota

prot. 9815 del 18/12/2023;

CONSIDERATI

i preventivi di spesa inviate alle seguenti Ditte: Sicilia Incoming di Viagrande prot. 9838 del 18/12/2023, D'amico di San Giovanni la Punta prot. 9837 del 18/12/2023, Pappalardo di Catania prot. 9840 del 18/12/2023, Max Tour di Valverde prot. 9836 del 18/12/2023, Mazzei di Palagonia prot. 9835 del 18/12/2023;

VISTI

i preventivi di spesa pervenuti alla scuola: Sicilia Incoming di Viagrande prot. 9848 del 19/12/2023, D'amico di San Giovanni la Punta prot. 10017 del 27/12/2023, Pappalardo di Catania prot. 9849 del 19/12/2023;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per *la fornitura* in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 560,00, IVA esclusa;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

RITENUTO

di affidare i lavori in parola all'operatore Ditta D'Amico di San Giovanni la punta (CT), per un importo pari a € 560,00 (IVA esclusa);

VISTO

l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o *forniture* comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (**CIG B00AA486E6**);

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 560,00, IVA esclusa e trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 36/2023,
- l'affidamento diretto per il servizio di noleggio autobus gran Turismo n. 02, all'operatore economico "Ditta D'Amico di San Giovanni La Punta (CT)" per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 560,00, IVA esclusa;
- di autorizzare la spesa complessiva € 616,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A03 - 04 dell'esercizio finanziario 2023;
- di definire, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile unico del progetto) nella figura del DSGA dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DOTT.SSA PATRIZIA ARGENTINO

La Direttrice dei S.G.A.

Attesta

- che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria;
- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRETTRICE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Sig.ra RITA